

# **CONVENZIONE**

## **PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DELLA PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE NELL'AMBITO TERRITORIALE MINIMO TORINO 4**

L'anno duemilaquindici, in Torino,..... tra i Comuni facenti parte dell'Ambito Territoriale Torino 4 e la Città Metropolitana di Torino, nelle date risultanti dall'apposizione di ciascuna firma digitale

### **PREMESSO**

- che l'articolo 15 della L. 7 agosto 1990 n. 241 prevede che le amministrazioni pubbliche possano sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- che l'articolo 30 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 dispone che, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possano stipulare tra loro apposite convenzioni che stabiliscano i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie;
- che le convenzioni possono anche prevedere la costituzione di uffici comuni per mezzo di personale distaccato dagli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte di questi ultimi a favore di uno di essi che opera in luogo e per conto degli enti deleganti;
- che la possibilità di assolvere in forma associata i compiti inerenti l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale è espressamente prevista dall'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 23 maggio 2000 n. 164;
- che con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico in data 18 ottobre 2011 sono stati determinati i Comuni appartenenti agli ambiti territoriali del settore della distribuzione del gas naturale, in attuazione del decreto Ministero dello Sviluppo Economico in data 19 gennaio 2011 e che i Comuni firmatari della presente convenzione fanno tutti parte dell'Ambito Torino – 4 – Nord-Ovest;
- che con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 226 in data 12 novembre 2011, come di recente modificato dal D.M. 20 maggio 2015, n. 106 - Regolamento recante modifica al decreto 12 novembre 2011, n. 226, concernente i criteri di gara per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale, è stato approvato il Regolamento per i criteri di gara e per la valutazione dell'offerta per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale prevedendo, all'articolo 2, che gli Enti locali concedenti appartenenti a ciascun ambito demandino, in assenza del Comune capoluogo all'interno dell'Ambito, ad un Comune individuato quale capofila, o alla Provincia, o ad un altro soggetto già istituito, quale una società di patrimonio delle reti, il ruolo di stazione appaltante per la gestione della gara per l'affidamento del servizio di

distribuzione del gas naturale in forma associata secondo la vigente normativa in materia di Enti locali;

- che, ai sensi del decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 226 in data 12 novembre 2011, salvo individuazione, da parte degli Enti locali concedenti, di un diverso soggetto, la stazione appaltante cura anche ogni rapporto con il gestore, in particolare svolge la funzione di controparte del contratto di servizio, per delega degli Enti locali concedenti ed è coadiuvata nella funzione di vigilanza e controllo da un comitato di monitoraggio costituito dai rappresentanti degli Enti locali concedenti per un massimo di 15 membri;

- che, ai sensi del decreto Ministero dello Sviluppo Economico n. 226 in data 12 novembre 2011, gli Enti locali concedenti possono delegare la stazione appaltante al reperimento diretto, presso il gestore uscente, delle informazioni necessarie per la preparazione del bando di gara;

- che l'esercizio in forma associata di funzioni amministrative e tecniche inerenti l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale e la gestione dei rapporti con il gestore per la durata del contratto di servizio possa rappresentare una valida soluzione organizzativo-gestionale consentendo di coordinare le attività per un migliore e più efficace esercizio dell'azione amministrativa degli Enti;

- che i Comuni sopra indicati (di seguito denominati "Comuni", "Enti convenzionati" o "Enti concedenti") intendono gestire in forma associata le attività finalizzate all'affidamento mediante procedura ad evidenza pubblica ed alla gestione del contratto di servizio e ciò sulla base delle deliberazioni consiliari approvate da ciascuno dei Comuni in parola, tutte esecutive ai sensi di legge, con le quali è stato approvato lo schema della presente convenzione (di seguito "Convenzione");

- che i Comuni si propongono di disciplinare i reciproci rapporti ed impegni secondo i termini e le condizioni previste dalla Convenzione ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e per le finalità di cui all'art. 14 comma 1 del decreto legislativo 23 maggio 2000 n. 164 e del decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 226 in data 12 novembre 2011 e s.m.i.

## **PRESO ATTO**

- che a seguito delle due Conferenze d'Ambito Torino 4 – Nord-Ovest che si sono tenute il 21 ottobre e il 18 dicembre 2013 non si è addivenuti all'individuazione della stazione appaltante che bandirà la gara per la scelta del nuovo gestore del servizio di distribuzione del gas naturale per l'Ambito Torino 4,

- che, conseguentemente, la Provincia di Torino si è candidata quale stazione appaltante e in data 5 maggio 2014 ha convocato una terza riunione per l'avvio formale delle procedure durante la quale i Comuni presenti si sono espressi all'unanimità a favore di tale candidatura;

- che entro la data dell'11 settembre 2014 (data ultima per la formalizzazione della Stazione Appaltante) sono pervenute un numero di adesioni alla candidatura della Provincia di Torino a Stazione Appaltante dell'Ambito in parola sufficienti a raggiungere le soglie previste dall'art. 4, comma 3, della Legge 9 agosto 2013, n. 98, oggi confluito nel

D.M. n. 226/11 come modificato dal D.M. 20 maggio 2015, n. 106 sopra citato (art. 2 comma 1);

- che la Provincia di Torino ha preso atto del ruolo di stazione appaltante ad essa conferito dai Comuni appartenenti all'Ambito Territoriale Torino 4 con Deliberazione della Giunta Provinciale n. 639 – 30939/2014 del 26/09/2014;

- che, ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, comma 16, della Legge 7 aprile 2014, n. 56, "*dal 1° gennaio 2015 le Città Metropolitane subentrano alle Province omonime e succedono ad esse in tutti i rapporti attivi e passivi*", esercitandone le funzioni, e che pertanto, dal 1° gennaio 2015, la Città Metropolitana di Torino è subentrata alla Provincia di Torino.

Tutto ciò premesso

**fra i Comuni appartenenti all'Ambito Torino – 4 – Nord-Ovest, come sotto elencati, e la  
Città Metropolitana di Torino**

## **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

### **Articolo 1 (Oggetto e finalità)**

1. La Convenzione è stipulata allo scopo di regolamentare lo svolgimento in modo coordinato e in forma associata delle attività propedeutiche e strumentali all'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale nei territori dei Comuni dell'Ambito Territoriale Torino 4 – Nord-Ovest, compresa la gestione delle fasi di gara fino alla formale aggiudicazione.

2. La Convenzione è altresì stipulata ai fini dello svolgimento coordinato ed associato della gestione dei rapporti con il gestore connessi all'attuazione del contratto di servizio di cui all'art. 2, comma 5, del D.M. 12 novembre 2011 n. 226 e s.m.i. con particolare riferimento *all'attività di vigilanza e controllo sull'esecuzione del contratto di servizio medesimo per quanto concerne il predetto Ambito Territoriale, fermi in capo a ciascun Ente concedente i compiti e le responsabilità di indirizzo, di vigilanza, di programmazione e di controllo sulle attività di distribuzione, per come attribuiti e riservati dall'art. 14, comma 1, del D.Lgs. n. 164/2000, e richiamati al successivo art. 3, comma 4, della presente Convenzione.*

### **Articolo 2 (Compiti della Città Metropolitana di Torino)**

1. I Comuni convenzionati delegano alla Città Metropolitana di Torino, che accetta, l'esercizio delle funzioni connesse alle attività di cui al precedente articolo e

l'autorizzazione ad operare in nome e per conto degli Enti stessi assumendo il ruolo di Stazione appaltante.

2. Per lo scopo di cui al precedente comma, la Città Metropolitana di Torino si fa carico di acquisire dai Gestori uscenti per conto dei singoli Enti locali concedenti, i dati previsti dall'art. 4 del D.M. 12 novembre 2011, n. 226, secondo il formato stabilito dall'Autorità per l'Energia Elettrica, il Gas e il Sistema idrico come richiamato al comma 7 del predetto articolo.

3. La Città Metropolitana di Torino anche attraverso l'apporto di qualificati professionisti, e d'accordo con gli Enti locali concedenti, analizza i dati ricevuti, effettua eventuali ispezioni e accessi agli impianti, nonché comunica, entro 60 gg. dal ricevimento, eventuali osservazioni e richieste di rettifica.

4. La Città Metropolitana di Torino d'accordo con gli Enti locali concedenti, anche attraverso l'apporto di qualificati professionisti, determina il valore da riconoscere ai gestori uscenti, in applicazione delle disposizioni di cui all'art. 5 del D.M. n. 226 del 12 novembre 2011 e in attuazione delle Linee Guida approvate con Decreto Ministeriale 22 maggio 2014, recante *"Approvazione del documento «Linee Guida su criteri e modalità applicative per la valutazione del valore di rimborso degli impianti di distribuzione del gas naturale»"*, e gestisce l'eventuale contenzioso su tale determinazione ai fini della procedura di gara.

5. La Città Metropolitana di Torino, sentiti gli Enti locali concedenti, prepara le Linee guida programmatiche d'Ambito con le condizioni minime di sviluppo di cui all'art. 9, comma 3, del D.M. 12 novembre 2011, e, anche sulla base degli elementi programmatici di sviluppo forniti da ciascun Ente locale concedente, prepara il documento guida per gli interventi di estensione, manutenzione e potenziamento ed efficientamento energetico nell'Ambito.

6. La Città Metropolitana di Torino, anche attraverso l'apporto di qualificati professionisti, assicura la predisposizione della documentazione tecnica, contrattuale ed economica da porre a base dell'espletanda gara, di cui curerà l'indizione e lo svolgimento, e ogni correlato adempimento, sino alla stipulazione del contratto di servizio con il nuovo Gestore.

7. La Città Metropolitana di Torino cura ogni rapporto con il nuovo gestore, in particolare svolge la funzione di controparte del contratto di servizio, ed è coadiuvata nella funzione di vigilanza e controllo sulla conduzione del servizio dal Comitato di Monitoraggio costituito dai rappresentanti degli Enti locali concedenti appartenenti all'Ambito Territoriale di riferimento, di cui al successivo art. 5.

8. La Stazione appaltante si impegna a svolgere il proprio ruolo con lealtà in vista di un tempestivo

ed efficace raggiungimento degli obiettivi assunti con la sottoscrizione della Convenzione.

### **Articolo 3**

#### **(Compiti dei Enti locali concedenti)**

1. Ciascun Ente convenzionato indicherà, all'interno della propria struttura tecnica o amministrativa, un referente che fungerà da interlocutore con la Stazione appaltante per la comunicazione delle esigenze specifiche del proprio Comune e la trasmissione di tutte le informazioni utili per la predisposizione degli atti di gara.
2. Ciascun Ente locale concedente collabora con la Città Metropolitana di Torino ad analizzare e verificare i dati ricevuti dai Gestori uscenti anche programmando eventuali ispezioni ed accessi agli impianti.
3. Gli Enti locali concedenti concordano con la Città Metropolitana di Torino eventuali osservazioni e richieste di verifica da comunicare, a cura della Città Metropolitana stessa, ai Gestori uscenti in merito ai dati forniti.
4. Ciascun Ente locale concedente, nell'ambito del contratto stipulato ad esito della procedura ad evidenza pubblica indetta ed espletata dalla Città Metropolitana di Torino, manterrà i compiti e le responsabilità di indirizzo, di vigilanza, di programmazione e di controllo sulle attività di distribuzione, per come attribuiti e riservati dall'art. 14, comma 1, D.Lgs. n. 164/2000.
5. Resta inteso che in nessun caso la Città Metropolitana di Torino, dopo aver adempiuto agli impegni di cui alla Convenzione, assumerà in proprio o concorrerà in altra forma all'assunzione dei compiti e delle responsabilità di cui al precedente comma, dalla legge attribuiti direttamente ed esclusivamente a ciascun Ente locale concedente.
6. Successivamente all'acquisizione della documentazione relativa alle consistenze degli impianti, ciascun Ente locale concedente approva, entro il termine di 30 giorni, la determinazione del valore da riconoscere ai gestori uscenti proposta dalla Città Metropolitana di Torino, in applicazione delle disposizioni di cui all'art. 5 del D.M. 12 novembre 2011.
7. Ciascun Ente locale concedente, anche avvalendosi dei professionisti individuati dalla Città Metropolitana di Torino, fornisce gli elementi programmatici di sviluppo del proprio territorio per consentire alla stessa di preparare, in conformità con le Linee guida programmatiche d'Ambito, il documento guida per gli interventi di estensione, manutenzione e potenziamento ed efficientamento energetico nell'Ambito.
8. Gli Enti locali concedenti si impegnano a cooperare con lealtà in vista di un tempestivo ed efficace raggiungimento degli obiettivi assunti con la sottoscrizione della Convenzione.

#### **Articolo 4** **(Gruppo di lavoro)**

1. Per l'esecuzione delle attività operative propedeutiche alla procedura di affidamento di cui all'art. 1, comma 1, della presente Convenzione, è istituito un Gruppo di lavoro composto da tre rappresentanti della Città Metropolitana di Torino (di cui uno con funzione di Coordinatore) e da almeno nove rappresentanti dei Comuni, referenti per ciascuna zona omogenea (Sotto Ambito) di cui all'Allegato 1, facente parte integrante della presente Convenzione, secondo la seguente ripartizione:
  - Sotto Ambito 1: almeno 1 referente
  - Sotto Ambito 2: almeno 3 referenti

- Sotto Ambito 3: almeno 1 referente
- Sotto Ambito 4: almeno 2 referenti
- Sotto Ambito 5 :           almeno 2 referenti

dotati delle adeguate competenze tecnico-amministrative in relazione al raggiungimento della predetta finalità. Alle sedute del Gruppo di lavoro possono essere invitati anche i referenti degli enti convenzionati di cui all'art. 3, comma 1, o altri soggetti quali i professionisti coinvolti nell'esecuzione delle attività regolate dalla Convenzione.

2. I Comuni di ciascun Sotto-ambito individuano i propri rappresentanti nel Gruppo di lavoro entro trenta giorni dalla sottoscrizione della Convenzione mediante comunicazione tramite posta elettronica certificata alla Città Metropolitana di Torino o nel corso delle riunioni di Sottoambito a tal fine convocate dalla Stazione appaltante.

3. Il Gruppo di lavoro è ospitato nei locali della Città Metropolitana di Torino e si riunisce periodicamente per esercitare le funzioni ad esso attribuite dal comma seguente.

4. Il Gruppo di lavoro svolge le seguenti funzioni:

- a. sovrintende alle procedure ai fini dell'elaborazione della documentazione di gara;
- b. funge da cabina di regia al fine dell'utilizzo delle somme derivanti dal corrispettivo *una tantum* per la copertura degli oneri di gara per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale, così come definito dal D.M. 12 novembre 2011 n. 226 e dalla conseguente deliberazione dell'Autorità per l'Energia Elettrica, il Gas e il Servizio idrico n. 407/2012/R/gas;
- c. svolge ogni ulteriore attività preparatoria sia tecnica che amministrativa in vista dell'indizione della gara, nonché per l'organizzazione di quant'altro necessario per il miglior esito dell'iniziativa disciplinata dalla Convenzione.

5. Il Gruppo di lavoro decide a maggioranza dei presenti; le decisioni sono valide con la presenza di almeno un referente per sottoambito, computando a tal fine anche le deleghe. Il verbale delle sedute è inviato ai componenti del Gruppo di lavoro.

6. La partecipazione alle attività del Gruppo di lavoro è gratuita ed è svolta nell'ambito delle proprie funzioni d'istituto.

7. In caso di impedimento temporaneo di uno dei rappresentanti dei Sotto-ambiti, quest'ultimo potrà nominare un delegato individuandolo tra gli altri rappresentanti del medesimo Sottoambito.

La delega dovrà essere trasmessa tramite posta elettronica certificata alla Stazione appaltante oppure consegnata all'inizio della seduta.

8. Ciascuno dei Sotto-ambiti, previa comunicazione inviata tramite posta elettronica certificata alla Stazione appaltante e previo accordo con gli altri Comuni del Sotto-ambito, potrà sostituire in via definitiva i rappresentanti di propria designazione che compongono il Gruppo di lavoro.

## **Articolo 5**

### **(Comitato di Monitoraggio)**

1. La Città Metropolitana di Torino, in qualità di controparte del contratto di servizio, è coadiuvata nella funzione di vigilanza e controllo sull'esecuzione del contratto di

servizio da un Comitato di Monitoraggio costituito da 14 rappresentanti degli Enti locali concedenti così ripartiti:

- Sotto Ambito 1: 2 referenti
- Sotto Ambito 2: 4 referenti
- Sotto Ambito 3: 2 referenti
- Sotto Ambito 4: 3 referenti
- Sotto Ambito 5 : 3 referenti

2. Il Comitato di Monitoraggio nomina a maggioranza dei componenti un Presidente.

3. Il Comitato di Monitoraggio si riunisce periodicamente, su convocazione del Presidente per le vie brevi, o su proposta della controparte del servizio; si riunisce altresì ogni qualvolta uno dei suoi componenti lo ritenga necessario, sempre per il tramite del Presidente del Comitato, cui dovranno essere rappresentate le esigenze che suggeriscono una convocazione non programmata.

4. Alle riunioni del Comitato di Monitoraggio partecipa un rappresentante della Città Metropolitana di Torino in qualità di controparte del contratto di servizio, il quale relaziona al Comitato di Monitoraggio rispetto all'andamento delle attività contrattuali e acquisisce eventuali proposte ai fini dello svolgimento delle funzioni di vigilanza e controllo sulla conduzione del servizio medesimo. Nell'ambito di tali funzioni, il Comitato di Monitoraggio fornisce altresì indicazioni in ordine all'utilizzo delle risorse di cui all'art. 8, comma 2, del D.M. del 12 novembre 2011.

5. La Città Metropolitana di Torino, in qualità di controparte del servizio, svolge le funzioni di segreteria del Comitato di Monitoraggio e mette altresì a disposizione mezzi e locali.

6. Il Presidente, oltre a convocare il Comitato di Monitoraggio e a determinarne l'ordine del giorno, predispone gli atti da sottoporre all'approvazione del Comitato stesso, nonché ogni ulteriore documentazione necessaria per lo svolgimento dei lavori.

7. I Sotto-ambiti si impegnano a nominare, a mezzo di comunicazione inviata tramite posta elettronica certificata alla Città Metropolitana di Torino, entro quindici giorni dall'aggiudicazione della Gara, i propri rappresentanti nel Comitato di Monitoraggio.

8. In caso di impedimento o di assenza di uno dei rappresentanti che verrà indicato dai Sotto-ambiti, quest'ultimo o il Sotto-ambito da esso rappresentato potrà nominare, a mezzo di comunicazione scritta inviata alla Città Metropolitana di Torino, un proprio delegato che parteciperà in sua sostituzione alla seduta del Comitato.

9. Ciascuno dei Sotto-ambiti, previa comunicazione inviata tramite posta elettronica certificata agli altri, potrà sostituire in via definitiva le persone di propria designazione che compongono il Comitato.

10. Il Comitato di Monitoraggio delibera a maggioranza dei presenti; le deliberazioni sono valide con la presenza di almeno otto rappresentanti.

11. Il Comitato di Monitoraggio, regolarmente costituito, rappresenta tutti gli Enti locali concedenti e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge e alla Convenzione, obbligano tutti gli Enti locali concedenti, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

12. La partecipazione al Comitato di Monitoraggio è gratuita, ed è svolta nell'ambito delle proprie funzioni d'istituto.

## **Articolo 6 (Recesso)**

1. Tenuto conto della finalità della Convenzione e al fine di garantire che l'espletamento delle articolate attività prodromiche all'indizione della gara non subisca interruzioni o ritardi tali da pregiudicare la tempestiva ottemperanza alle disposizioni di legge, è esclusa la facoltà delle Parti di recedere dalla presente Convenzione, fatte salve sopravvenute diverse disposizioni di rango superiore.

## **Articolo 7 (Rapporti Finanziari)**

1. Con riferimento alle funzioni centralizzate svolte dalla Città Metropolitana di Torino in qualità di Stazione appaltante ai sensi dell'articolo 2 della presente Convenzione, si dà atto che il corrispettivo *una tantum* previsto dalla Deliberazione dell'Autorità per l'Energia Elettrica, il Gas e il Servizio idrico n. 407/2012/R/gas è attribuito direttamente alla Città Metropolitana medesima.

2. Con riferimento alle funzioni locali svolte dalla Città Metropolitana di Torino per specifica delega degli Enti locali concedenti ai sensi degli articoli 2 e 3, si stabilisce che il corrispettivo *una-tantum* previsto dalla Deliberazione dell'Autorità per l'Energia Elettrica, il Gas e il Servizio idrico n. 407/2012/R/gas sia attribuito alla Città Metropolitana di Torino esclusivamente per l'acquisizione di servizi esterni e a valorizzazione del costo del personale della Stazione appaltante per lo svolgimento delle funzioni locali delegate, secondo criteri che verranno individuati dal Gruppo di lavoro di cui all'art. 4.

3. Qualora, a stipulazione con il nuovo Gestore del contratto di servizio per la distribuzione del gas naturale, con riguardo alle attività previste dal precedente comma 2 si verifichino risparmi e/o economie, le stesse saranno ripartite dalla Città Metropolitana di Torino fra gli Enti locali concedenti nel seguente modo:

- 50% ripartito in misura uguale per ciascun Ente locale concedente;
- 50% in misura proporzionale al numero di pdr (punto di riconsegna) di ciascun Ente locale concedente individuati nei documenti di gara.

4. Eventuali oneri economici non ricompresi nell'ambito dei rimborsi di cui al comma 2, quali, ad es., quelli ulteriori derivanti da eventuale contenzioso relativo alla procedura di gara, sono ripartiti in base ai criteri di cui al precedente comma 3.

## **Articolo 8 (Obbligo di riservatezza)**

1. Fatte salva la Legge 241/90, le parti, anche a tutela di eventuali interessi industriali e commerciali coinvolti, si obbligano a non rivelare a terzi e a non utilizzare in alcun modo, per motivi che non siano attinenti all'esecuzione della presente Convenzione, dati e



informazioni, sia verbali che scritte, di cui siano venute a conoscenza in ragione della stessa e della sua attuazione.

2. L'obbligo di riservatezza sarà vincolante per tutta la durata dell'esecuzione della presente Convenzione, nonché per tutta la durata degli atti eventualmente stipulati in attuazione della stessa e per il periodo di 3 (tre) anni dopo il decorso del suo termine di efficacia o la sua eventuale risoluzione.

3. Le parti si impegnano affinché ciascuno dei propri rappresentanti, amministratori, collaboratori e dipendenti sia vincolato all'obbligo previsto dal presente articolo.

## **Articolo 9** **(Durata e Modifica della Convenzione)**

1. La presente Convenzione vincola le parti a far data dalla sua sottoscrizione e per tutta la durata del contratto di servizio.

2. Modifiche alla presente Convenzione, compresa l'individuazione della controparte del contratto di servizio di cui all'art. 2, comma 6, della presente Convenzione, potranno essere apportate con deliberazione consiliare di tutte le parti.

## **Articolo 10** **(Controversie)**

1. Si conviene che le eventuali controversie riguardanti l'applicazione della Convenzione verranno esaminate con spirito di amichevole composizione.

2. Qualora non fosse possibile raggiungere un accordo, le controversie saranno devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi degli artt. 11 e 15 della Legge n. 241/1990.

## **Articolo 11** **(Disposizioni finali)**

1. Qualora una clausola della Convenzione o parte di essa venga dichiarata invalida da un organo giudiziario, le restanti clausole o le parti delle clausole non dichiarate invalide rimarranno pienamente in vigore e saranno vincolanti per tra le parti; per quanto possibile, tali clausole dovranno intendersi modificate nella minor misura possibile atta a garantirne la conformità alla legge e la piena applicabilità. In ogni caso, le parti potranno concordare i contenuti di una nuova clausola che sostituisca quella dichiarata invalida e non applicabile.

2. Per quanto non previsto dalla presente Convenzione si applicano le norme di legge e regolamentari che disciplinano il servizio di distribuzione del gas naturale.

3. La presente Convenzione, redatta nella forma della scrittura privata non autenticata, è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 16 della Tabella Allegato B del D.P.R. n. 642/1972 e successive modifiche e integrazioni e sarà registrata in caso d'uso.

Letto, confermato e sottoscritto dal Legale Rappresentante, o delegato, di ciascuno dei Comuni di seguito indicati, la cui titolarità alla firma è stata previamente accertata, come risulta da apposito documento, custodito agli atti della Città Metropolitana di Torino nella qualità di Stazione appaltante.

I Comuni di:

Ala di Stura  
Almese  
Alpette  
Avigliana  
Balme  
Barbania  
Bardonecchia  
Borgone Susa  
Bosconero  
Bruzolo  
Busano  
Bussoleno  
Canischio  
Cantoira  
Caprie  
Ceres  
Ceresole Reale  
Chialamberto  
Chianocco  
Chiomonte  
Chiusa di San Michele  
Coazze  
Condove  
Corio  
Cuorgnè  
Exilles  
Favria  
Feletto  
Forno Canavese  
Frassinetto

Front  
Giaglione  
Giaveno  
Gravere  
Groscavallo  
Ingria  
Lemie  
Levone  
Locana  
Lombardore  
Mattie  
Meana di Susa  
Mezenile  
Mompantero  
Monastero di Lanzo  
Moncenisio  
Noasca  
Novalesa  
Oglianico  
Oulx  
Pertusio  
Pessinetto  
Pont-Canavese  
Prascorsano  
Pratiglione  
Ribordone  
Rivara  
Rivarolo Canavese  
Rivarossa  
Rocca Canavese  
Ronco Canavese  
Rubiana  
Salassa  
Salbertrand  
San Carlo Canavese  
San Colombano  
Belmonte  
San Didero  
San Giorio di Susa  
San Ponso  
Sant'Ambrogio di  
Torino

Sant'Antonino di Susa  
Sauze d'Oulx  
Sparone  
Susa  
Traves  
Usseglio  
Vaie  
Valgioie  
Valperga  
Valprato Soana  
Vauda Canavese  
Venaus  
Villar Dora  
Villar Focchiardo  
Viù

La Città Metropolitana di Torino

*L'imposta di bollo sul presente originale informatico non è dovuta in quanto trattasi di Convenzione ex art. 30 D.Lgs. n. 267 del 2000 fra soggetti esenti (Comuni e Città Metropolitana), ai sensi dell'art. 16, Tabella - Allegato B, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642.*

*A seguito dell'apposizione su tale atto – redatto in forma elettronica – della firma digitale da parte dei contraenti, verrà allegato documento informatico firmato digitalmente, ai soli fini della repertorizzazione, dal Segretario Generale.*

## SOTTO AMBITI TORINO 4

## ALLEGATO 1

## SOTTO-AMBITO 1

COMUNE	CLIENTI
Bardonecchia	1446
Chiomonte	0
Exilles	0
Giaglione	0
Gravere	395
Meana di Susa	0
Moncenisio	0
Oulx	2521
Salbertrand	190
Sauze d'Oulx	939
<b>numero pdr</b>	<b>5.491</b>

## SOTTO-AMBITO 4

COMUNE	CLIENTI
Alpette	187
Canischio	0
Ceresole Reale	0
Corio	968
Courgnè	2852
Forno C.se	954
Frassinetto	0
Ingria	0
Levone	206
Locana	306
Noasca	0
Pertusio	161
Pont Canavese	1156
Prascorsano	63
Pratiglione	0
Ribordone	0
Rivara	672
Rocca C.se	500
Ronco Canavese	0
San Colombano Belmonte	39
Sparone	130
Valprato Soana	0
Valperga	862
<b>numero pdr</b>	<b>9.056</b>

## SOTTO-AMBITO 5

COMUNE	CLIENTI
Barbania	591
Bosconero	1018
Busano	532
Favria	1400
Feletto	719
Front	560
Lombardore	585
Oglianico	386
Rivarolo C.se	4801
Rivarossa	593
Salassa	554
San Carlo C.se	1224
San Ponso	57
Vauda C.se	537
<b>numero pdr</b>	<b>13.557</b>

## SOTTO-AMBITO 2

COMUNE	CLIENTI
Almese	1.748
Avigliana	4.756
Borgone di Susa	842
Bruzolo	474
Bussoleno	2.183
Caprie	710
Chianocco	206
Chiusa San Michele	650
Coazze	1226
Condove	1.644
Giaveno	5.116
Mattie	0
Mompantero	155
Noavales	0
Sant'Antonino di Susa	1574
San Didero	146
San Giorio di Susa	308
Sant Ambrogio di Torino	1644
Susa	1917
Vaie	536
Valgioie	0
Venaus	0
Villar Dora	1076
Villar Focchiardo	597
<b>numero pdr</b>	<b>27.508</b>

## SOTTO-AMBITO 3

COMUNE	CLIENTI
Ala di Stura	0
Balme	0
Cantoira	0
Ceres	0
Chialamberto	0
Groscavallo	0
Lemie	0
Mezenile	0
Monastero di Lanzo	0
Pessinetto	0
Rubiana	825
Traves	0
Usseglio	0
Viù	0
<b>numero pdr</b>	<b>825</b>

Letto, confermato e sottoscritto dal Legale Rappresentante, o delegato, di ciascuno dei Comuni di seguito indicati, la cui titolarità alla firma è stata previamente accertata, come risulta da apposito documento, custodito agli atti della Città Metropolitana di Torino nella qualità di Stazione appaltante.

I Comuni di:

Ala di Stura  
Almese  
Alpette  
Avigliana  
Balme  
Barbania  
Bardonecchia  
Borgone Susa  
Bosconero  
Bruzolo  
Busano  
Bussoleno  
Canischio  
Cantoira  
Caprie  
Ceres  
Ceresole Reale  
Chialamberto  
Chianocco  
Chiomonte  
Chiusa di San Michele  
Coazze  
Condove  
Corio  
Cuorgnè  
Exilles  
Favria  
Feletto  
Forno Canavese  
Frassinetto  
Front  
Giaglione  
Giaveno  
Gravere

Groscavallo  
Ingria  
Lemie  
Levone  
Locana  
Lombardore  
Mattie  
Meana di Susa  
Mezenile  
Mompantero  
Monastero di Lanzo  
Moncenisio  
Noasca  
Novalesa  
Oglianico  
Oulx  
Pertusio  
Pessinetto  
Pont-Canavese  
Prascorsano  
Pratiglione  
Ribordone  
Rivara  
Rivarolo Canavese  
Rivarossa  
Rocca Canavese  
Ronco Canavese  
Rubiana  
Salassa  
Salbertrand  
San Carlo Canavese  
San Colombano  
Belmonte  
San Didero  
San Giorio di Susa  
San Ponso  
Sant'Ambrogio di  
Torino  
Sant'Antonino di Susa  
Sauze d'Oulx  
Sparone  
Susa

Traves  
Usseglio  
Vaie  
Valgioie  
Valperga  
Valprato Soana  
Vauda Canavese  
Venaus  
Villar Dora  
Villar Focchiardo  
Viù

La Città Metropolitana di Torino

*L'imposta di bollo sul presente originale informatico non è dovuta in quanto trattasi di Convenzione ex art. 30 D.Lgs. n. 267 del 2000 fra soggetti esenti (Comuni e Città Metropolitana), ai sensi dell'art. 16, Tabella - Allegato B, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642.*

*A seguito dell'apposizione su tale atto – redatto in forma elettronica – della firma digitale da parte dei contraenti, verrà allegato documento informatico firmato digitalmente, ai soli fini della repertorizzazione, dal Segretario Generale.*



